

Spett.le  
BANCA D'ITALIA  
Filiale di .....

Oggetto: Contratto quadro per le operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria -  
Lettera-contratto  
(Versione 2024.1 approvata l'11/04/2024 con protocollo 0749658/24).

Il/La .....  
(di seguito la "Controparte"),  
codice meccanografico .....

codice Istituzioni Monetarie e Finanziarie .....  
(MFI code)

C.F. ....

P.IVA. ....  
(V.A.T. number)

numero di iscrizione al registro delle imprese  
.....  
(company number)

avente sede legale in  
.....  
(Stato; città; indirizzo)

Indirizzo PEC rilevante ai fini del presente Contratto quadro:  
.....

legalmente rappresentato da  
.....

nella sua qualità di  
.....

e titolare di un rapporto di partecipazione al sistema TARGET-Banca d'Italia,



di *swap* in valuta a fini di politica monetaria”.

..... , .....

(Luogo)

(data)

.....  
(Sottoscrizione digitale del legale rappresentante)

# CONTRATTO QUADRO PER LE OPERAZIONI DI SWAP IN VALUTA A FINI DI POLITICA MONETARIA

## Articolo 1

*(Natura del contratto e disciplina applicabile)*

- a) Nel contesto delle operazioni di politica monetaria le parti possono concludere operazioni in cui una parte ("Parte A") accetti di trasferire un ammontare in euro ("Ammontare in Euro") all'altra parte ("Parte B") a fronte del trasferimento di un ammontare convenuto in una Valuta Estera, con un contemporaneo consenso a invertire l'operazione in data stabilita. I due ammontari in Valuta Estera saranno, rispettivamente, determinati con l'applicazione del Tasso a Pronti e del Tasso a Termine all'Ammontare in Euro.
- b) A ciascuna di tali operazioni sarà fatto riferimento nel presente Contratto quadro come "Operazione", che sarà regolata dal presente Contratto, dalle Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria (di seguito "Condizioni generali") e, per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dal Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto.
- c) Ciascuna parte riconosce che tutte le Operazioni di cui al presente Contratto costituiscono un unico rapporto contrattuale (e che ha concluso ciascuna Operazione in considerazione di tale riconoscimento). Conseguentemente, ciascuna parte accetta (i) di adempiere tutte le proprie obbligazioni rispetto a ciascuna Operazione di cui al presente Contratto e che, salvo qualunque espressa volontà contraria qui manifestata, l'inadempimento di qualsiasi di tali obbligazioni costituirà un inadempimento con riguardo a tutte le Operazioni, e (ii) che i pagamenti e i trasferimenti effettuati dall'una o dall'altra parte rispetto a qualunque Operazione saranno ritenuti effettuati in contropartita o quale corrispettivo dei pagamenti e trasferimenti relativi a tutte le altre Operazioni di cui al presente Contratto.

## Articolo 2

*(Definizioni)*

- a) Per "Data di Trasferimento" si intende, rispetto a qualunque Operazione, il giorno in cui il trasferimento dell'Ammontare in Euro dalla Parte A alla Parte B deve essere regolato, conformemente a quanto concordato fra le parti o fissato nella procedura di asta, e riportato nella Conferma.
- b) Per "Data di Ritrasferimento" si intende, rispetto a qualunque Operazione, il giorno in cui la Parte B deve ritrasferire l'Ammontare in Euro alla Parte A, conformemente a quanto concordato fra le parti e fissato al momento della stipula della transazione, e riportato nella Conferma.
- c) Per "Valuta Estera" si intende qualunque valuta avente corso legale diversa dall'euro.
- d) Per "Ammontare in Valuta Estera da ritrasferire" si intende l'ammontare in Valuta Estera necessario per acquisire l'Ammontare in Euro alla Data di Ritrasferimento.
- e) Per "Tasso a Pronti" si intende, con riferimento ad ogni Operazione il tasso, concordato fra le parti, o risultante dalla procedura di asta, e riportato nella conferma applicato per convertire l'Ammontare in Euro in quell'ammontare in Valuta Estera che la Parte B è obbligata a trasferire alla Parte A alla Data di Trasferimento, a fronte del pagamento dello stesso Ammontare in Euro. Per "Tasso a Termine" si intende, con riferimento ad

ogni Operazione, il tasso applicato per convertire l'Ammontare in Euro nell'Ammontare in Valuta Estera da ritrasferire a fronte del pagamento dell'Ammontare in Euro originario. Tale tasso sarà determinato in conformità a quanto stabilito nella conferma.

- f) Per "Tasso di conversione in Euro" si intende, ove un ammontare in una Valuta Estera debba essere convertito in Euro in qualunque data, il tasso di cambio di riferimento giornaliero pubblicato dalla BCE oppure, se questo non è disponibile, il tasso di cambio a pronti indicato dalla BCE nella giornata lavorativa precedente.
- g) Per "Quotazione di mercato" si intende, rispetto a una o più Operazioni Compiute, un ammontare determinato dalla Banca d'Italia sulla base delle quotazioni sul mercato valutario della Valuta Estera nel giorno in cui decorrono gli effetti della risoluzione o del recesso.
- h) Per "Tassa" si intende qualunque presente o futura tassa, imposizione, imposta, dazio, onere, di qualunque natura che sia imposta da qualunque governo o altra autorità fiscale relativamente a qualunque pagamento, ai sensi del presente Contratto, diversa da bollo, registrazione, documentazione o tasse simili.
- i) Per "Tassa rimborsabile" si intende qualunque tassa applicata ai pagamenti effettuati ai sensi del presente contratto in assenza di una relazione attuale o passata fra il Paese che impone il prelievo ed il beneficiario del pagamento o una persona a questo collegata (includendo, senza limitazioni, le relazioni derivanti dalla circostanza che il beneficiario o la persona ad esso collegata è o è stata residente di tale ordinamento; svolge o ha svolto un'attività commerciale in tale ordinamento; ha o ha avuto una stabile organizzazione o sede fissa di affari in tale ordinamento). Tale relazione non sussiste per il semplice fatto che il beneficiario o la persona ad esso collegata ha eseguito la propria obbligazione, effettuato consegne o ricevuto un pagamento ai sensi di questo Contratto.

### **Articolo 3**

#### *(Stipula delle operazioni. Conferma e regole per i pagamenti)*

- (a) La Banca conduce le operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria conformemente all'articolo 8 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali e con le modalità specificate nel capitolo IV della Guida OPM.
- (b) Un'operazione può essere conclusa esclusivamente su iniziativa della Banca con le formalità specificate nel Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto.

Per ogni Operazione le parti si scambiano la conferma di cui all'art. 7 del Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto ("Conferma"); essa varrà quale prova dei termini della specifica Operazione a cui si riferisce ed integrerà i contenuti del presente Contratto, a meno che non venga opposto tempestivo rifiuto.

In caso di una qualunque difformità tra il contenuto di siffatta Conferma e il presente Contratto, la Conferma prevarrà limitatamente all'Operazione cui si riferisce.

- (c) I pagamenti in Valuta Estera dovuti sulla base del presente Contratto saranno effettuati per la data valuta concordata e sui conti specificati dalle parti, come riportato nella conferma, tramite fondi liberamente trasferibili e nei modi d'uso per i pagamenti effettuati nella valuta dovuta.
- (d) Ciascuna obbligazione della Banca di effettuare un pagamento ai sensi della precedente lettera (c) è condizionata al fatto che al momento del pagamento la Controparte non sia inadempiente ad alcuna delle previsioni contenute nel presente Contratto o, comunque, non si trovi in alcune delle situazioni di inadempimento richiamate dall'articolo 9 del Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto.

- (e) Le obbligazioni di pagare una somma di denaro denominata in una valuta specifica non possono essere adempiute in una valuta diversa.
- (f) A meno che non sia stato diversamente concordato, tutti i pagamenti effettuati ai sensi del presente Contratto sono fatti al lordo e senza alcuna detrazione o deduzione di qualunque Tassa a meno che tale detrazione o deduzione sia prescritta da una legge applicabile in vigore al momento del pagamento, nella forma indicata dalla autorità competente. Se una delle parti interessate è tenuta a detrarre o dedurre una qualunque somma dal pagamento da effettuare ai sensi del presente Contratto, allora la parte ("X"):
  - (i) notificherà tempestivamente alla Controparte ("Y") tale obbligo;
  - (ii) verserà tempestivamente alla autorità competente - non appena determinato che tale detrazione o deduzione è prescritta, oppure non appena ricevuta comunicazione che Y è soggetto d'imposta - l'intera somma che deve essere detratta o dedotta (incluso qualunque ammontare che deve essere detratto o dedotto da somme aggiuntive versate da X a Y ai sensi della presente clausola);
  - (iii) invierà tempestivamente all'altra parte ("Y") una ricevuta formale (o una copia autenticata), o altra documentazione ragionevolmente accettabile da Y, che dimostri tali detrazioni o deduzioni;
  - (iv) se si tratta di una Tassa rimborsabile, pagherà a Y, oltre a quanto a quest'ultimo già spettante in base al presente contratto, una somma aggiuntiva in modo tale che l'ammontare netto effettivamente percepito da Y (al netto della Tassa rimborsabile, indipendentemente dal fatto che soggetto d'imposta sia X o di Y) sia uguale a quello che Y stesso avrebbe percepito se non fosse stata effettuata la prescritta detrazione o deduzione.
- (g) La parte che sia inadempiente nel pagamento di una qualunque somma dovuta ai sensi del presente Contratto pagherà alla Controparte, su richiesta di questa, gli interessi al Tasso di Inadempimento su tale somma nella stessa valuta prevista per il pagamento scaduto, per il periodo a partire dalla data (inclusa) in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quella (esclusa) del pagamento effettivo.

#### **Articolo 4**

*(Compensazione)*

Se a una data qualunque vi siano ammontari da pagare in base al presente contratto nella stessa valuta da ciascuna delle parti all'altra, tali ammontari si compensano e dovrà essere pagata solo la differenza dalla parte tenuta al pagamento di maggior importo. Il pagamento di tale differenza estinguerà tutte le obbligazioni di pagamento oggetto di compensazione.

#### **Articolo 5**

*(Inadempimento, risoluzione, recesso)*

- (a) Alle operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto.
- (b) In caso di risoluzione o recesso dai contratti ai sensi del Titolo III delle Condizioni generali, fatte salve le disposizioni che seguono, l'esecuzione di tutti gli obblighi di pagamento delle parti, inclusi i rispettivi obblighi relativi al ritrasferimento dell'Ammontare in Euro e al trasferimento dell'Ammontare in Valuta Estera da ritrasferire, sarà effettuata soltanto in conformità alle disposizioni di cui alla lettera c).

- (c) (i) gli importi sostitutivi dell'Ammontare in Euro e dell'Ammontare in Valuta Estera da ritrasferire sono stabiliti dalla Banca per ogni operazione in essere in modo che tali importi assicurino alla Banca stessa l'equivalente economico di ciascuno dei pagamenti che sarebbero stati effettuati alla Data di Ritrasferimento se le operazioni di cui al presente contratto non fossero risolte; tenendo anche conto del costo di sostituzione delle operazioni stesse alla Quotazione di mercato.
- (ii) sulla base degli importi così stabiliti, la Banca effettuerà un calcolo di quanto è dovuto da ogni parte all'altra ai sensi del presente Contratto e gli importi dovuti da una parte sono convertiti, ove necessario, in Euro al Tasso di conversione in Euro e compensati con quelli dovuti dall'altra parte e soltanto il saldo netto è pagabile dalla parte il cui credito ai sensi del presente Contratto è valutato nell'importo minore. Tale saldo netto è dovuto e pagabile il primo giorno successivo in cui tutte le parti di TARGET interessate siano operative per l'effettuazione di tale pagamento.
- (d) In caso di risoluzione o recesso dai contratti ai sensi del Titolo III delle Condizioni generali, la Banca ha, oltre ai suoi diritti in virtù del presente Contratto, tutti i diritti a essa spettanti ai sensi di qualsiasi altro contratto in essere fra le parti o legge applicabile.

## **Articolo 6**

### *(Recesso su richiesta della controparte)*

1. La Controparte può recedere dal presente Contratto quadro con un preavviso non inferiore a dieci giorni di calendario, a condizione che alla data di decorrenza prevista per il recesso non risultino operazioni di swap in valuta in essere.
2. In caso contrario il recesso decorrerà dal giorno di calendario successivo alla data di chiusura dell'ultima operazione in essere.

## **Articolo 7**

### *(Data di applicazione e decorrenza)*

La presente versione del Contratto quadro si applica a decorrere dal 6 maggio 2024.